



## **Regolamento del Consiglio**

(Approvato nella seduta di Consiglio Direttivo n. 17/2013 del 17.09.2013)  
(Revisionato nella seduta di Consiglio Direttivo n. 11/2017 del 06.09.2017)





**Capo I**  
DELLA COSTITUZIONE  
ARTICOLAZIONE E VARIAZIONE DEGLI ORGANI DEL COLLEGIO

**Articolo 01**

**Entrata in carica dei Consiglieri**

I Consiglieri proclamati eletti a seguito delle votazioni entrano in carica con l'insediamento del nuovo Consiglio.

**Articolo 02**

**Convocazione del Consiglio neoeletto**

Il Presidente del Collegio uscente convoca la seduta per l'insediamento del nuovo Consiglio che dovrà tenersi entro e non oltre quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

In caso di mancanza di tale figura per detto adempimento vi provvede il Consigliere anziano raffigurato sulla base del candidato consigliere eletto con più voti all'interno del Consiglio stesso e, eventualmente a parità di voti prevale l'anzianità d'iscrizione e, in caso di ulteriore parità prevale la maggiore età.

**Articolo 03**

**Elezione del Tesoriere, Segretario, Presidente**

Nella seduta di insediamento il Consiglio procede alla elezione, con votazioni segrete e separate, del Tesoriere, del Segretario e del Presidente, che costituiscono l'esecutivo del Collegio.

L'elezione del Tesoriere, del Segretario e del Presidente, può essere effettuata anche con votazione in forma palese per alzata di mano (e controprova) da parte dei componenti il Consiglio al momento della discussione del punto all'o.d.g., fermo restando il fatto che le dette votazioni restano separate

Il Presidente si limita ad accertare se, per ogni separata votazione, i favorevoli sono più, della somma dei contrari e degli astenuti, o viceversa; dopo ogni suddetto accertamento il Presidente proclama l'esito di ogni singola votazione.

Ove ne ricorrano i presupposti le elezioni dell'Esecutivo possono avvenire in una successiva riunione, da tenersi entro otto giorni.

**Articolo 04**

**Costituzione Commissioni**

Ove, per una più approfondita e spedita trattazione degli argomenti di propria competenza, il Consiglio ritenga di avvalersi dell'opera preparatoria di apposite Commissioni, consiliari e consultive, queste sono costituite in forza di delibera e restano in carica, al massimo, fino alla scadenza del Consiglio che le ha nominate.

Il Consiglio, inoltre, può procedere alla nomina di Commissioni speciali per l'esame e/o lo studio di particolari questioni, aggregando eventualmente ai Consiglieri, chiamati a farne parte, anche esperti esterni il cui contributo sia ritenuto utile ai fini preposti.

La composizione di tali Commissioni e le norme relative al loro funzionamento saranno stabilite, di volta in volta, dal Consiglio con specifiche deliberazioni.





Il Consiglio Direttivo monitorerà l'operato delle Commissioni, chiedendo ai referenti di presentare delle relazioni semestrali sull'operato svolto e nel caso in cui si accerti il non corretto funzionamento delle commissioni, lo stesso Consiglio Direttivo ha la facoltà di scioglierle.

## **Capo II** DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

### **Articolo 05**

#### **Convocazioni ordinarie**

Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni due mesi. Le riunioni sono convocate, normalmente, presso la sede del Collegio.

Alle riunioni, oltre ai soggetti aventi titolo quali i Consiglieri del Collegio ed il Revisore dei Conti, possono partecipare, previa convocazione anche informale del Presidente del Collegio, la Commissione Trasparenza, se legittimamente insediata, nonché possono altresì partecipare per la trattazione di specifici punti all'Ordine del Giorno, il Presidente della Commissione Disciplina Territoriale o un suo Delegato o l'intera Commissione Disciplina Territoriale, e qualsiasi altra persona in proprio e/o in rappresentanza di Istituzioni, Enti, Ordini e/o Collegi Professionali, Associazioni, Società, etc., previo preventivo invito anche informale.

Alle riunioni, oltre ai soggetti aventi titolo quali i Consiglieri del Collegio ed il Revisore dei Conti, possono altresì partecipare, previa convocazione anche informale del Presidente del Collegio, rappresentanti degli Organi di categoria sovra ordinati (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri, Fondazione Geometri Italiani), nonché i rappresentanti di altri Collegi Provinciali e/o Circondariali Geometri e Geometri Laureati

### **Articolo 06**

#### **Convocazioni straordinarie**

Il Consiglio può riunirsi, straordinariamente, ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza a seguito di:

- a. determinazione del Presidente;
- b. determinazione dell'Esecutivo;
- c. richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione straordinaria si svolgerà con le stesse modalità previste all'art. 5.

### **Articolo 07**

#### **Convocazione richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri**

Nel caso previsto dalla lettera "c." dell'art.6 la richiesta è, di norma, presentata per iscritto con la indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.

E' ammessa, straordinariamente e per motivazioni non procrastinabili, in sede di Consiglio, la possibilità che la richiesta sia effettuata oralmente al Presidente dai Consiglieri in persona.

In tal caso, il Segretario è chiamato a verbalizzare la richiesta ed il verbale è controfirmato anche dai Consiglieri richiedenti.

La richiesta è sottoposta all'Esecutivo per la fissazione della data di convocazione a termini del



secondo comma dell'art. 9.

## **Articolo 08**

### **Data delle convocazioni**

E' specifico compito dell'Esecutivo fissare il giorno per la convocazione del Consiglio ordinario, in carenza di provvedimento deliberato preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Sia che tale decisione sia stata assunta dall'Esecutivo che deliberata dal Consiglio Direttivo, essa conterrà la data, l'ora ed il luogo in cui la medesima riunione dovrà avvenire

Le riunioni di Consiglio Direttivo dovranno comunque aver luogo nella data, orario e luogo stabilito se tale decisione è generata da delibera del Consiglio stesso mentre dovrà comunque aver luogo entro trenta giorni dalla determinazione dell'Esecutivo o dalla data di presentazione della domanda da parte di un terzo dei Consiglieri, salvo la convocazione in caso di urgenza.

## **Articolo 09**

### **Ordine del giorno**

L'ordine del giorno del Consiglio è predisposto dal Presidente di intesa con l'Esecutivo.

All'Ordine del giorno già diramato, possono, essere aggiunti altri argomenti con l'osservanza delle norme indicate all'art. 12.

## **Articolo 10**

### **Luogo delle riunioni**

Le riunioni del Consiglio si effettuano normalmente nella sede del Collegio.

Ove, per particolari motivi, fosse necessaria la scelta di differente luogo, il Presidente del Collegio o l'Esecutivo designa altra sede.

I Consiglieri possono avanzare all'Esecutivo proposte in tal senso.

## **Articolo 11**

### **Avvisi di convocazione e Ordine del Giorno (o.d.g.)**

La convocazione del Consiglio è fatta mediante trattazione del punto in Consiglio Direttivo oppure dal Presidente con avvisi scritti da consegnare alla dimora o domicilio del Consigliere.

La consegna deve risultare spedita per posta, posta elettronica o trasmessa a mezzo fax con almeno un giorno di anticipo sulla data fissata per la riunione.

La convocazione a mezzo telegramma o PEC è consentita nel caso di urgenza, sempre con almeno un giorno di anticipo, indipendentemente dall'orario di trasmissione della comunicazione e/o dall'orario di svolgimento del Consiglio.

L'elenco degli argomenti da trattare saranno trasmessi sempre con almeno un giorno di anticipo a mezzo posta elettronica o a mezzo fax, indipendentemente dall'orario di trasmissione della comunicazione e/o l'orario di svolgimento del Consiglio.

L'elenco degli argomenti da aggiungersi a quelli iscritti all'o.d.g. deve comunicarsi nei modi e nei termini stabiliti per l'elenco principale, salvo quando si tratti di argomenti che rivestano carattere di urgenza.

In quest'ultimo caso i punti da aggiungere all'o.d.g. possono essere comunicati a mezzo posta elettronica, al Collegio e p.c. alle mail personali dei componenti l'esecutivo, o a mezzo fax, almeno due giorni precedenti la riunione del Consiglio.

Al fine di agevolare la comunicazione e porre tutti nelle condizioni di poter partecipare agevolmente alle sedute di Consiglio e solo nelle ipotesi di convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo, sia per la comunicazione della convocazione del Consiglio che per l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, oltre alle comunicazioni sopra rappresentate, le medesime saranno implementate da messaggi a mezzo SMS e da messaggi a mezzo WhatsApp.

## **Articolo 12**

### **Deposito e consultazione degli atti**

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g. sono depositati presso la Segreteria e/o Presidenza almeno un giorno prima della data fissata per la convocazione.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione di tali atti.

Previo accordo con il Presidente, Segretario o Tesoriere possono essere consultati anche gli atti d'ufficio in essi richiamati, come pure dei bilanci, dei Conti consuntivi e dei precedenti verbali consiliari.

## **Articolo 13**

### **Diritti di informazione**

I Consiglieri possono esercitare il diritto alla informazione chiedendo per iscritto di poter consultare atti specifici esistenti.

Il Presidente si esprime avverso tale richiesta e autorizza, o non autorizza, la consultazione la quale dovrà avvenire sempre compatibilmente con la ordinaria funzionalità degli uffici.

L'eventuale diniego da parte del Presidente deve essere motivato.

## **Capo III**

### **ELEZIONI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE**

## **Articolo 14**

### **Elezione del Presidente**

Per essere eletto, il Presidente deve riportare la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio.

In assenza di tale maggioranza si procede ad una seconda votazione e viene eletto chi ha riportato la maggioranza dei voti.

In caso di parità, tra due o più candidati, si procederà a votazioni di ballottaggio e risulterà eletto colui che ha riportato il maggior numero di suffragi.

## **Articolo 15**

### **Funzioni del Presidente**

Il Presidente, oltre ad avere la rappresentanza del Collegio, esercita poteri direttivi e di coordinamento e precisamente:

- è tenentario e responsabile dei beni, degli atti e documenti del Collegio;
- coordina le attività dei dipendenti e dei collaboratori esterni;
- provvede alla Convocazione del Consiglio;
- stabilisce e comunica, di concerto con l'esecutivo, l'ordine del giorno;
- dichiara aperta la seduta;
- pone al Consiglio le questioni e relaziona su quanto attiene i propri compiti;
- dirige la discussione;
- pone in votazione le proposte definendo l'ordine e le modalità delle votazioni;
- riconosce e proclama i risultati delle votazioni;
- firma e sottoscrive, con il Segretario verbalizzante e il Tesoriere, il verbale della seduta;
- in assenza temporanea del Tesoriere firma i mandati dei pagamenti e/o degli ordinativi di pagamento;
- ha i rapporti di corrispondenza e rappresentanza;
- rilascia le copie conformi dell'originale degli atti depositati al Collegio;
- provvede alla convocazione e dirige i lavori dell'Esecutivo.

Il Presidente, in assenza temporanea del Tesoriere ne assume i poteri sostitutivi così come dettagliatamente descritti nel successivo articolo 18

## **Articolo 16**

### **Elezione e funzioni del Segretario**

La procedura per l'elezione del Segretario è identica a quella per l'elezione del Presidente.

Il Segretario, ferme rimanendo le attribuzioni di Legge, redige i verbali (o ne delega la redazione) delle sedute del Consiglio e delle assemblee e ne cura la custodia.

Relaziona al Consiglio sulle pratiche istruite o da istruire relative al movimento Albo e ne redige verbale, vista le copie dei documenti depositati presso la sede del Collegio la cui conformità all'originale è di spettanza del Presidente.

## **Articolo 17**

### **Elezione e funzioni del Tesoriere**

La procedura per l'elezione del Tesoriere è identica a quella per l'elezione del Presidente.

Il Tesoriere ha la firma degli atti finanziari della gestione del Collegio, cura, sotto la propria responsabilità, il pagamento delle somme dovute a titolo contributivo e controlla la tenuta della prima nota e di tutti i conti di entrata ed uscita del Collegio; redige il rendiconto annuale; relaziona, ogni trimestre, al Consiglio sulla situazione di cassa e patrimoniale; provvede alle erogazioni, per la ordinaria amministrazione degli uffici del Collegio, fino alla concorrenza di €. 500,00 (cinquecento/00) al giorno e per ogni singolo pagamento e ne relaziona al Consiglio, firma su delega



del Presidente, i mandati di pagamento e/o gli ordinativi bancari di pagamento.

### **Articolo 18**

#### **Eventuale surroga del Presidente, Segretario e Tesoriere**

Qualora il Presidente, o il Segretario o il Tesoriere cessassero dalla carica, il Consiglio Direttivo procederà all'elezione della carica mancante.

### **Capo IV**

#### **DELLO SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE CONSIGLIARI**

### **Articolo 19**

#### **Insediamiento del Presidente**

Il Presidente assume la Presidenza delle adunanze Consiglio con le attribuzioni ed i poteri di cui al successivo art. 33.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Segretario, ove anche questi sia assente o impedito, al Consigliere anziano raffigurato sulla base del candidato consigliere eletto con più voti all'interno del Consiglio stesso tra i presenti.

### **Articolo 20**

#### **Apertura adunanze e scioglimento in mancanza del numero legale**

Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario a fare l'appello dei Consiglieri presenti.

La seduta è dichiarata valida non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.

Se il numero legale non è raggiunto, entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e redatto verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

Se durante l'adunanza manca il numero legale la seduta, salvo nuove sospensioni per il rientro dei Consiglieri assenti, è sciolta.

### **Articolo 21**

#### **Numero legale**

Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà più uno dei Consiglieri.

Per la validità dell'atto deliberativo, concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione; non si computano, invece i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.



## **Articolo 22**

### **Designazione scrutatori**

Accertata la legalità dell'adunanza due scrutatori scelti tra i Consiglieri, possono essere designanti dal Presidente con il compito di assistere quest'ultimo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.

## **Articolo 23**

### **Argomenti ammessi alla trattazione**

Esaurite le formalità preliminari il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno quando risulta assente anche un solo Consigliere.

Il Consiglio, in via del tutto straordinaria, può deliberare su proposte o questioni anche non compresa nell'ordine del giorno, anche in carenza di uno o più Consiglieri, quando l'argomento o gli argomenti trattati rivestono carattere di somma urgenza.

Sono consentite comunicazioni su circostanze che possono interessare il Consiglio e la Categoria e sulle medesime ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni da iscrivere all'ordine del giorno della successiva adunanza; possono essere discusse proposte, anche se non all'ordine del giorno dei lavori, che abbiano per oggetto il provocare manifestazione dei sentimenti del Consiglio di fronte a un fatto avveratosi, temuto o sperato, di interesse della Categoria.

## **Articolo 24**

### **Ordine della trattazione degli argomenti**

La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione; tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, il Consiglio può decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

## **Articolo 25**

### **Relazione introduttiva**

La discussione, su ciascun argomento, è preceduta da una relazione, scritta e/o verbale, del Presidente o del relatore designato dal Consiglio o del Consigliere incaricato.

La relazione può essere omessa, ovvero riassunta per sommi capi, nel caso sia stata essa trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio o per espressa dispensa dei Consiglieri.

## **Articolo 26**

### **Ordine degli interventi**

Successivamente alla relazione ha inizio la discussione alla quale sono ammessi ad intervenire i Consiglieri in ordine alle richieste.

Hanno precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la Presidenza sull'osservanza delle norme e/o procedure delle discussioni o votazioni.



Hanno, altresì, la precedenza i Consiglieri che chiedono di parlare per proposte pregiudiziali o sospensive o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle dallo stesso manifestante.

## **Articolo 27**

### **Disciplina degli interventi**

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione; a nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.

A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di riprendere la parola ma non più di una volta, oltre al diritto di replica, dopo che siano intervenuti tutti i Consiglieri prenotati ad intervenire.

E' facoltà del Presidente, di volta in volta, stabilire, disciplinare e determinare la durata degli interventi.

## **Articolo 28**

### **Chiusura della discussione**

Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

## **Articolo 29**

### **Formulazione delle proposte da parte dei Consiglieri**

Su ogni argomento ciascun Consigliere ha diritto di fare proposte, respingere, rinviare o emendare il provvedimento proposto.

Le proposte sono effettuate normalmente per iscritto mediante ordine del giorno, mozione o schemi di deliberazione.

## **Articolo 30**

### **Forme di votazioni**

L'espressione del voto è normalmente palese.

Le deliberazioni concernenti persone vengono di norma prese a scrutinio segreto; lo scrutinio segreto si effettua anche quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri presenti e lo si effettua a mezzo schede.

Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza e, in ogni caso, quando la controprova sia richiesta.

Si procede alla votazione per appello nominale ove lo richiedano almeno un terzo dei Consiglieri presenti.



### **Articolo 31**

#### **Dichiarazione di voto**

Stabilito l'ordine e la forma di votazione, in base agli articoli precedenti, il Consiglio procede alle operazioni di voto.

Prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazioni di voto da inserire a verbale.

### **Articolo 32**

#### **Proclamazione dell'esito delle votazioni**

Terminata ogni votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, se designati, ne riconosce e ne proclama l'esito.

Salvo i casi in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta s'intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti alla votazione.

### **Articolo 33**

#### **Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori; apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato; mantiene l'ordine e regola l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare il Regolamento.

Per quanto non previsto decide il Presidente il quale deve ispirarsi a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

### **Articolo 34**

#### **Disciplina dei Consiglieri**

Nel caso in cui un Consigliere turba l'ordine della seduta il Presidente lo richiama. Nei casi più gravi infligge una nota di biasimo.

Nei casi di insubordinazione e/o quando l'adunanza non potesse più essere controllata il Presidente può dichiarare sospesa l'adunanza o scioglierla redigendone il verbale.

### **Articolo 35**

#### **Contenuto dei verbali**

Delle riunioni consiliari è redatto processo verbale da parte del Segretario; i verbali devono riportare il resoconto della riunione con i punti delle discussioni, l'indicazione delle proposte e la nota del numero dei voti resi, pro e contro, su ogni proposta.

I verbali devono, altresì, indicare l'ora di inizio e chiusura della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti e di quelli che si sono astenuti; infine, deve essere indicata quale forma di votazione è stata espletata.





## **Capo V** DELL'INIZIATIVA CONSILIARE

### **Articolo 36**

#### **Facoltà d'intervento dei Consiglieri**

Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita e l'attività del Collegio e che riguardano la Categoria.

### **Articolo 37**

#### **Interrogazioni**

L'interrogazione è la richiesta, fatta al Presidente, su tutto ciò che riguarda l'attività del Collegio, del Consiglio e sull'operato del Presidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere/i.

L'interrogazione è presentata, di norma, per iscritto; ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare per la quale non sia già stata effettuata la convocazione, nel corso della quale il Presidente provvede a rispondere, salvo il diritto dell'interrogante di replicare per dichiararsi soddisfatto o meno.

Nel presentare una interrogazione il Consigliere può chiedere di avere risposta scritta che deve essere data entro trenta giorni.

### **Articolo 38**

#### **Interpellanze**

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Presidente, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si ha intenzione di prendere determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un problema.

Si applicano alle interpellanze le disposizioni dei commi secondo e terzo del successivo art. 39. L'interpellante ha diritto di illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Presidente. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e/o votazione sull'argomento deve presentare una mozione.

In caso di rinuncia dell'interpellante la mozione può essere presentata anche da altro Consigliere.

### **Articolo 39**

#### **La mozione**

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento, che abbia o no già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, al fine di impegnare l'attività del Consiglio, oppure, anche in una proposta di voto per esprimere giudizi di merito.

Essa è presentata per iscritto e posta all'ordine del giorno della prima seduta per la quale non sia già stata effettuata la convocazione; può essere presentata anche verbalmente nel corso della seduta.

Più mozioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per illustrare la mozione; hanno diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano.



Le interrogazione e le interpellanze sullo stesso oggetto delle mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti su ciascuno dei quali ha luogo la votazione.

## **Capo VI** MODIFICHE REGOLAMENTO

### **Articolo 40**

#### **Modifiche regolamento del Consiglio**

Tutte le modifiche al regolamento del Consiglio possono essere proposte, nei modi indicati all'art. 6 punto c e art. 7, purché la richiesta sia fatta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le proposte di modifica sono accolte se votate favorevolmente da almeno due terzi dei Consiglieri in carica